



# ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI" URBINO

Via Piano Santa Lucia, 11 – 61029 URBINO  
Tel. 0722/329765 – 350193 – C.F. 91013550412 – Cod. mecc. PSIC836006  
E-mail: [psic836006@istruzione.it](mailto:psic836006@istruzione.it) – PEC: [psic836006@pec.istruzione.it](mailto:psic836006@pec.istruzione.it)  
Sito: <https://www.icpascoli.edu.it/>



ISTITUTO COMPRENSIVO - "PASCOLI"-URBINO  
Prot. 0009724 del 28/09/2022  
VII-7 (Entrata)

**Ai genitori degli alunni dell'IC Pascoli**

**Ai docenti**

**Al personale ATA**

**Tramite R.E.**

## **OGGETTO: INFEZIONE DA SARS-COV-2 – GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO IN AMBITO SCOLASTICO**

A seguito dell'emanazione della nota USR prot. n.20148 del giorno 19 settembre 2022 pubblicata sul registro elettronico in data 20 settembre (Numero documento 9297) si riassume quanto segue.

Contatti stretti del caso positivo in ambito scolastico sono i bambini/alunni/docenti che hanno frequentato/svolto attività in presenza nella stessa sezione/classe del caso positivo (minore, docente o personale scolastico) nell'arco di tempo che va dalle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone per i casi asintomatici o nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi, fino al momento della diagnosi e isolamento del caso positivo.

### **1) In caso di contatto stretto intervenuto in ambito scolastico si applicano le seguenti misure didattiche e sanitarie**

<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>		
<b>L'attività educativa e didattica proseguirà in presenza per tutti</b> (minori, docenti, personale scolastico), tranne che per il soggetto positivo.	Obbligo di utilizzo di <b>dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 SOLO da parte dei docenti e del personale scolastico</b> , per un periodo di 10 giorni dall'ultimo giorno di presenza nella sezione del caso positivo. Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi è raccomandata l'esecuzione immediata di un test molecolare o antigenico per la rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato negativo andrà ripetuto, se ancora si presentano sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Concluso il periodo di 10 giorni di auto sorveglianza decadrà	Il soggetto positivo resta in isolamento domestico per il tempo necessario alla sua negativizzazione (minimo 5 giorni) e rientra con tampone negativo. Si raccomanda di consultare il proprio medico per le modalità di gestione dei casi positivi (per le modalità dell'isolamento si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute 37615 del 31/08/2022)  Si raccomanda l'invio della comunicazione di positività alla mail

	l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 per i docenti e gli operatori scolastici. Tale obbligo sarà ripristinato al presentarsi di nuovi casi positivi.	<a href="mailto:psic836006@istruzione.it">psic836006@istruzione.it</a> per la corretta gestione dell'auto sorveglianza della classe e del rientro del soggetto positivo.
--	--	--

#### SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

<p><b>L'attività educativa e didattica proseguirà in presenza per tutti</b> (minori, docenti, personale scolastico), tranne che per il soggetto positivo</p>	<p>Obbligo di utilizzo di <b>dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni della stessa classe (con più di 6 anni), dei docenti e del personale scolastico</b>, per un periodo di 10 giorni dall'ultimo giorno di presenza nella sezione del caso positivo.</p> <p>Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi è raccomandata l'esecuzione immediata di un test molecolare o antigenico per la rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato negativo andrà ripetuto, se ancora si presentano sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Concluso il periodo di 10 giorni di auto sorveglianza decadrà l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 per gli alunni della classe, i docenti e gli operatori scolastici. Tale obbligo sarà ripristinato al presentarsi di nuovi casi positivi.</p>	<p>Il soggetto positivo resta in isolamento domestico per il tempo necessario alla sua negativizzazione (minimo 5 giorni) e rientra con tampone negativo. Si raccomanda di consultare il proprio medico per le modalità di gestione dei casi positivi (per le modalità dell'isolamento si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute 37615 del 31/08/2022)</p> <p>Si raccomanda l'invio della comunicazione di positività alla mail <a href="mailto:psic836006@istruzione.it">psic836006@istruzione.it</a> per la corretta gestione dell'auto sorveglianza della classe e del rientro del soggetto positivo.</p>
--	--	---

- 2) **In caso di contatto extrascolastico: se un alunno, docente o un operatore scolastico è un contatto stretto di un caso positivo extrascolastico** il contatto stretto dovrà indossare **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** per dieci giorni dall'ultimo contatto e potrà regolarmente recarsi a scuola. Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi è raccomandata l'esecuzione immediata di un test molecolare o antigenico per la rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato negativo andrà ripetuto, se ancora si presentano sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Concluso il periodo di 10 giorni di auto sorveglianza decadrà l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 per il contatto stretto.

Si ricorda che in caso di insorgenza di sintomatologia sospetta a scuola, l'alunno verrà custodito in area dedicata e saranno avvisati i genitori. Si rimarca sempre l'importanza di un confronto con i propri medici per una corretta interpretazione della sintomatologia e delle azioni necessarie.

La Nota della AGENZIA REGIONALE SANITARIA della Regione Marche 0009844 | 09/09/2022 precisa che, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dal 1 aprile 2022 (Decreto-Legge 24 marzo 2022) non sono più richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla Legge regionale 18 aprile 2019 all'art. 43 "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico". L'articolo prevede che "nelle Marche cessa l'obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi: a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina".

Per la riammissione a scuola dopo assenza dovuta a malattia va compilato, come lo scorso anno, il modulo di autocertificazione disponibile sul sito e nuovamente allegato alla presente comunicazione.

Confidando nella consueta e dimostrata collaborazione, restiamo a disposizione per ogni chiarimento

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*

***Prof. ssa Carla Campogiani***

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93